

Legge 23 giugno 1912, n. 688

**PORTANTE MODIFICAZIONI
ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1909, n. 364,
PER LE ANTICHITÀ E BELLE ARTI**

(G.U. 8 luglio 1912, n. 160)

TESTO STORICO

INDICE

Art. 1	1
Art. 2	1
Art. 3	1

Art. 1

Le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili anche alle ville, ai parchi ed ai giardini che abbiano interesse storico o artistico.

Art. 2

Alle violazioni dell'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, sono applicabili le pene di cui all'art. 34 della legge medesima.

Art. 3

All'art. 14 della legge 20 giugno 1909, n. 364, è sostituito l'articolo seguente:

"NEI LUOGHI NEI QUALI SI TROVANO MONUMENTI O COSE IMMOBILI SOGGETTE ALLE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE LEGGE, NEI CASI DI NUOVE COSTRUZIONI, RICOSTRUZIONI ED ATTUAZIONE DI PIANI REGOLATORI, POSSONO ESSERE PRESCRITTE DALL'AUTORITÀ GOVERNATIVA LE DISTANZE, LE MISURE E LE ALTRE NORME NECESSARIE, AFFINCHÉ LE NUOVE OPERE NON DANNEGGINO LA PROSPETTIVA E LA LUCE RICHIESTA DAI MONUMENTI STESSI."